

IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La riforma del D.Lgs. n. 192 del 2024 aggiornata con le modifiche del D.L. n. 84 del 2025

Premessa	2
1 LA DEFINIZIONE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	4
1.1 I redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo	5
2 PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	6
2.1 Il principio di onnicomprensività	7
2.2 Principio di cassa e allineamento con il momento di effettuazione delle ritenute da parte del committente	8
3 SOMME CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	9
3.1 Spese addebitate analiticamente al committente	10
4 DISCIPLINA FISCALE DELLE SPESE PER VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO.	12
4.1 L'intervento della legge di Bilancio 2025	12
4.2 Le disposizioni introdotte dal D.L. n. 84/2025	12
5 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE	13
6 BENI STRUMENTALI MATERIALI	16
7 BENI ED ELEMENTI IMMATERIALI	17

8	ALTRE SPESE.....	18
9	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	20
10	TAVOLE SINOTTICHE.....	22
10.1	Efficacia temporale della riforma	22
10.2	Deducibilità delle spese	23

PREMESSA

L'articolo 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024) dà attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega n. 111 del 2023. Tale disposizione, nell'ambito della complessiva riforma del sistema di imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è vincolato nell'opera di revisione della disciplina tributaria concernente i redditi di lavoro autonomo, con la finalità di realizzare un quadro normativo più chiaro e coerente, idoneo a garantire una maggiore certezza nell'applicazione delle disposizioni tributarie. Più in generale, nella Relazione illustrativa della legge delega è stato precisato che *“una fondamentale finalità che la riforma fiscale deve perseguire è quella di disciplinare il reddito di lavoro autonomo con analiticità e completezza, al fine di fornire agli operatori un quadro chiaro dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla sua formazione e di rendere la disciplina semplice e coerente dal punto di vista sistematico”*. Il nuovo articolo 54 del Tuir, modificato dall'intervento del legislatore distribuendo il suo contenuto negli articoli da 54 a 54-octies, introduce il **principio di onnicomprensività** quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, analogamente a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. Si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione all'attività artistica o professionale, e l'ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo. Per quanto riguarda il criterio d'imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d'imposta, viene confermato il **principio di cassa**, in base al quale sono rilevanti solo costi e ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio di riferimento. Fanno eccezione le deroghe espressamente previste, tra cui a titolo di esempio, gli ammortamenti, i canoni di leasing e le quote di accantonamento del Tfr. Una significativa innovazione è costituita dalla previsione secondo cui le somme e i valori percepiti dal lavoratore autonomo devono essere **imputati al periodo d'imposta in cui per il committente sussiste l'obbligo di effettuare la relativa ritenuta**.

Il decreto introduce ulteriori novità in merito alle esclusioni dal reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e le minusvalenze, il trattamento fiscale dei rimborsi e dei riaddebiti delle spese condizionato dall'utilizzo obbligatorio di **strumenti di pagamento tracciabili**, gli ammortamenti e la deducibilità di specifiche tipologie di costi. A seguito di numerose richieste nel tempo avanzate anche da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro¹, è stato altresì inserito un **regime di neutralità fiscale**, al pari di quanto accade nel reddito d'impresa, per le **operazioni straordinarie** poste in essere dalle realtà professionali, al fine di introdurre strumenti giuridici utili alla crescita dimensionale degli studi professionali, che possano sostenere i professionisti in un sistema sempre più concorrenziale e caratterizzato da una crescente presenza di operatori strutturati. A tale argomento sarà dedicato uno specifico documento di approfondimento di prossima pubblicazione. Nell'attuazione delle diverse modificazioni normative, entrate prevalentemente in vigore il 31 dicembre 2024², il legislatore ha **omesso di garantire l'auspicabile coordinamento sistematico** con la disciplina preesistente, lacuna che si è ulteriormente accentuata in occasione delle innovazioni apportate dalla legge di Bilancio 2025. Il complessivo assetto normativo, caratterizzato da illogici richiami normativi, ha generato più di una perplessità sia in dottrina che fra gli addetti ai lavori. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, con l'art. 1 introduce ulteriori modifiche alla disciplina in analisi. In sintesi, viene disposto l'obbligo di **tracciabilità** delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. L'intervento del legislatore determina, altresì, una **attenuazione del principio giuridico di onnicomprensività** (recentemente introdotto) ricomprendendo tra i redditi di capitale gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale. Infine, si stabilisce che le **operazioni straordinarie** concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto.

¹ Si veda il documento depositato in occasione delle audizioni riguardanti il DDL bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 consultabile al link: <https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/16261-ddl-bilancio-2023-le-osservazioni-del-cno>

² V. *infra* il paragrafo dedicato alle disposizioni transitorie e finali previste dal decreto legislativo n. 192/2024.

1 LA DEFINIZIONE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La definizione della fattispecie impositiva è contenuta nell'art. 53, del TUIR, ai sensi del quale "sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (...)".

Appare evidente, in primo luogo, come la definizione ruoti sulla differenziazione di tale fonte di reddito da quella relativa al lavoro dipendente, all'esercizio di impresa, e dalla nozione di "redditi diversi".

Secondo la lettera della norma, infatti, sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da un'attività che ha tre connotati:

- è svolta in modo autonomo;
- è abituale;
- è di natura non commerciale.

La prima caratteristica distingue i redditi in esame da quelli di lavoro dipendente. I redditi di lavoro autonomo sono redditi derivanti da **un'attività continuativa**, di converso, quando l'attività è di tipo occasionale i redditi che ne derivano sono redditi diversi³. Il requisito della **non commercialità** distingue i redditi di lavoro autonomo da quelli di impresa, prodotto dalle attività considerate commerciali dall'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa.

Pertanto, il lavoro autonomo si distingue dall'esercizio di impresa commerciale sotto il profilo dell'oggetto dell'attività: se l'attività ha uno degli oggetti considerati nell'art. 2195 c.c., si ha impresa commerciale; se l'attività esula dal citato riferimento civilistico, si ha lavoro autonomo. La formula legislativa definisce i termini "arte" e "professione" attribuendo ad essi la stessa estensione del lavoro autonomo. Di conseguenza nella disciplina tributaria vi è **equivalenza semantica tra "esercizio di arte e professione" ed "esercizio di lavoro autonomo"**. Rientrano dunque tra i redditi di lavoro autonomo non solo le attività artistiche e professionali, ma varie attività.

Anche il codice civile nel titolo III dedicato al lavoro autonomo (art. 2222 e ss.)⁴, prevede che non sono disciplinati solo i contratti delle professioni intellettuali, ma **tutti i contratti**

³ Art. 67, c. 1, lett. f) del TUIR.

⁴ Mentre al capo II del titolo III si trovano le specifiche disposizioni riservate alle professioni intellettuali (art. 2229 e ss.).

d'opera con cui un soggetto si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio (ossia senza organizzazione in forma di impresa).

Le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. generano redditi di impresa se svolte con organizzazione in forma di impresa. **Risulta decisiva l'organizzazione:** se è di tipo imprenditoriale, si ha reddito d'impresa; se non lo è, si ha reddito di lavoro autonomo.

Il legislatore ha delineato, secondo un approccio definitorio positivo, il concetto di lavoro autonomo valorizzando le caratteristiche ontologiche delle attività con spiccata dimensione intellettuale e soggettiva. Il modello di riferimento è rappresentato dalle **professioni ordinistiche e dalle arti in senso proprio**, contesti nei quali anche le competenze di natura tecnico-pratica risultano comunque connotate da una prevalente matrice intellettuale. Non vi è dubbio, pertanto, che nella fattispecie disegnata dall'art. 53 del Tuir, vi rientrino tutte le attività che si caratterizzano per la loro natura essenzialmente intellettuale e individuale nonché per la personalità e originalità delle relative prestazioni. Il riferimento generico alle **"attività di lavoro autonomo"** rende la fattispecie impositiva più ampia rispetto a quella riferibile soltanto all'esercizio di un'arte o di una professione, comprendendo tutte le attività di servizi non riconducibili all'art. 2195 c.c. e prive di organizzazione imprenditoriale.

1.1 I redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo

Il legislatore al comma 2 dell'art. 53 del TUIR amplia la categoria dei redditi di lavoro autonomo considerando espressamente alcune ipotesi specifiche.

La lettera b)⁵ del citato secondo comma riguarda i **diritti di autore**. Nel dettaglio, i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

In secondo luogo, alla lettera c), sono presi in considerazione gli **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione**, quando l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Il legislatore anche nella recente novella non ha tenuto in considerazione che dal 2015, con l'art. 53, D.Lgs. n. 81/2015 non è più ammesso per le persone fisiche di stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

⁵ La previgente lett. a) è stata abrogata dall'art. 3, c. 2, D.L. n. 71/2024 e riguardava *"i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa"*.

Sono considerati altresì redditi di lavoro autonomo gli **utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali** (lett. d). Tali redditi sono inclusi tra quelli di lavoro autonomo, invece che tra i redditi di capitale, perché derivano dall'attività svolta per la promozione o costituzione della società. Sono redditi di lavoro autonomo le indennità per la **cessazione dei rapporti di agenzia** (lett. e), i redditi derivanti dall'attività di **levata dei protesti** esercitata dai segretari comunali (lett. f), le indennità corrisposte ai **giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari** (lett. f-bis). L'art. 54-octies del TUIR prevede le seguenti regole di determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo:

i diritti di autore (art. 53, c. 2, lett. b)) sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni;

le partecipazioni agli utili e le indennità di cui al citato articolo 53, comma 2, lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta;

i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (art. 53, c. 2, lett. f)), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;

le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari (art. 53, c. 2, lett. f-bis) sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.

Ai fini della determinazione dei redditi assimilati al lavoro autonomo, a parte i costi deducibili in misura forfettaria per i diritti di autore, non sono ammesse altre deduzioni di costi.

2 PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Nell'attuale contesto normativo tributario permane indubbiamente una distinzione sostanziale tra il regime impositivo dei redditi di lavoro autonomo e quello dei redditi di impresa, segnatamente rappresentata dall'applicazione del **principio di cassa** per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, contrapposto al criterio di competenza economica per i redditi di impresa⁶. Tuttavia, si registra un **progressivo avvicinamento**

⁶ Ad eccezione del caso delle imprese minori di cui all'art. 66 del Tuir.

tra le due discipline, con un evidente orientamento del regime applicabile ai lavoratori autonomi verso una maggiore convergenza con la disciplina riservata agli imprenditori.

La Relazione illustrativa del decreto afferma che occorre, in particolare, operare, *“ove necessario, precisi rinvii alle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa applicabili anche in sede di determinazione del reddito in esame”*. La nuova disciplina diviene maggiormente articolata nella prospettiva di prevedere, laddove compatibile sul piano tecnico e con le esigenze di sostenibilità finanziaria, un complesso normativo che mutui i criteri applicati in seno alla disciplina dei redditi d'impresa. Alcune disposizioni sono state previste al solo scopo di codificare principi e criteri già applicati nella prassi.

2.1 Il principio di onnicomprensività

Il comma 1 del nuovo articolo 54 introduce il **principio di onnicomprensività**, in analogia a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente. A tal fine, si dispone che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

In virtù del nuovo principio di onnicomprensività è stato eliminato il comma 1-*quater* del previgente articolo 54 – relativo ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale – la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale introdotto.

Per esigenze di coordinamento normativo, è stata modificata la lettera g-*ter*) dell'articolo 17, comma 1, del TUIR (**comma 1, lett. a**)), in materia **di tassazione separata**, sostituendo il richiamo ivi contenuto all'abrogato comma 1-*quater* dell'articolo 54 con l'esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale.

Nella versione della citata lettera g-*ter*) novellata dalla legge di Bilancio 2024 veniva precisato che beneficiano del **regime di tassazione separata** anche le **plusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta, a esclusione delle partecipazioni in società tra professionisti esercenti attività da cui consegue un reddito d'impresa, che restano soggette alla disciplina dell'art. 67 del TUIR.

La lettera g-ter) è stata successivamente modificata dal D.L. n. 84/2025⁷ prevedendo l'applicazione della tassazione separata ai *“corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in più rate⁸, nello stesso periodo di imposta”*. La relazione illustrativa al decreto chiarisce che tale modifica si è resa necessaria per esigenze di coordinamento normativo, giacché la disposizione (nella versione prevista dalla legge di Bilancio 2025) risulta superata alla luce **dell'esclusione dal reddito di lavoro autonomo di tali plusvalenze e della loro riconducibilità nella categoria dei redditi diversi**.

- Come anticipato, con le recenti modifiche previste dal D.L. n. 84/2025, l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 54 del TUIR **scalfiscono il principio di onnicomprensività** del reddito di lavoro autonomo a favore di fattispecie che vengono incluse tra i redditi di capitale (come gli interessi e gli altri proventi finanziari) o fra i redditi diversi (v. *infra* il paragrafo sulle plusvalenze), percepiti nell'esercizio di arti e professioni.

2.2 Principio di cassa e allineamento con il momento di effettuazione delle ritenute da parte del committente

Quanto al criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d'imposta, il comma 1 dell'articolo 54 conferma la rilevanza **del principio di cassa**, fatte salve le eccezioni espressamente previste (es. ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR, ecc.).

Ulteriore deroga al criterio di cassa è contenuta nel medesimo comma 1 del nuovo articolo 54 in attuazione del principio direttivo della legge delega⁹ secondo cui ***“Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente”***.

Al riguardo, nella relazione illustrativa della legge delega è stato precisato che il legislatore delegato dovrà stabilire che, *“in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume*

⁷ L'art. 1, commi 1, lettera a) ha disposto la modifica dell'art. 17, comma 1, lettera g-ter) del TUIR.

⁸ Nella nuova formulazione della lettera g-ter) si segnala che risultano assoggettabili a tassazione separata i corrispettivi *“se percepiti, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta”*, codificando in tal modo quanto chiarito dalla prassi amministrativa con la circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1. La versione della norma antecedente ad entrambe le modifiche in analisi prevedeva espressamente il riferimento ai corrispettivi *“percepiti in unica soluzione”*.

⁹ Secondo periodo del n. 2.1) dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega n. 111 del 2023.

rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità)”.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento della percezione del compenso può infatti risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente. In caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario, la prassi¹⁰ identifica il momento di **effettiva disponibilità delle somme** con l'accredito sul conto corrente del professionista.

Di converso, ai fini dell'obbligo di effettuare la ritenuta in capo al committente, rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subito nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito.

Nel caso di bonifico eseguito negli ultimi giorni dell'esercizio, il momento della percezione del compenso da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante per l'individuazione del periodo in cui il committente è tenuto a operare la ritenuta e a includerla nel modello 770.

Al fine di risolvere tale problematica, il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori in genere, percepiti dal professionista nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta, si imputano al periodo di imposta in cui **sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta**. Rimane invariato il principio per cui i compensi non soggetti a ritenuta sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione.

3 SOMME CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

A fronte del principio di onnicomprensività il comma 2 dell'art. 54 del Tuir prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

¹⁰ Cfr. Agenzia delle entrate circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.3.

c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Per i contributi di cui alla lettera a), il nuovo articolo 54 conferma la disciplina vigente.

Con riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c), viene codificato quanto già precisato dalla prassi¹¹ secondo cui *“le somme incassate per il riaddebito dei costi (...) per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito”*.

Per i rimborsi spese analitici di cui alla lettera b), la loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito dà attuazione al criterio direttivo della legge delega (v. *infra*)¹².

3.1 Spese addebitate analiticamente al committente

La relazione illustrativa chiarisce che si intende superare *“la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l'ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest'ultimo rimborsate”*, dovendosi ritenere che *“il contrasto di interessi tra il detto committente e l'artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.”*.

A tal fine il comma 1 del nuovo articolo 54-ter del Tuir prevede l'indeducibilità delle spese rimborsate e addebitate di cui alle richiamate lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 54 dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo 54-ter con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente. La novella elimina la criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento effettivo del suo reddito. I rimborsi analitici diventano quindi del tutto **irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo**, con conseguente indeducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo. Come anticipato, i commi da 2 a 5 dell'articolo 54-ter prevedono una specifica disciplina per le somme di cui alla citata lettera b) non rimborsate da parte del committente.

¹¹ Cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.4.

¹² Di cui al n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), L. n. 111 del 2023.

Il comma 2 prevede che le **spese non rimborsate dal committente** siano deducibili a partire dalla data in cui:

- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Il comma 3 individua analiticamente, per ciascun istituto di cui al citato D.Lgs. n. 14 del 2019, il momento in cui il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno dei predetti istituti¹³. Le disposizioni del comma 3 si applicano, ai sensi del comma 4, anche agli istituti di diritto estero con sede in Stati o territori in cui esiste un adeguato scambio di informazioni. Per evitare procedure di recupero del credito dal costo superiore alle somme da recuperare il comma 5, per i rimborsi spese di modesta entità – individuati dalla norma in quelli di importo non superiore a 2.500 euro¹⁴ – prevede la **deducibilità delle spese sostenute se entro un anno dalla loro fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso**. In tal caso, indipendentemente dal verificarsi dei presupposti di cui alle richiamate lettere a), b) e c), del comma 2, le spese non rimborsate sono deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade

¹³ a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata; b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone; c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura; d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura; e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano; f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019; g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti; h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4; i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura; l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.

¹⁴ L'importo è analogo a quello previsto per le imprese dalla disciplina delle perdite su crediti di modesta entità, di cui all'art. 101, c. 5 del Tuir.

il detto periodo annuale dalla loro fatturazione. Resta fermo che, nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene la loro percezione secondo gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 54, comma 1, del Tuir. Il comma 3 dell'articolo 54 ripropone la norma previgente secondo cui le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Si rimanda alla consultazione del successivo paragrafo 4.2), sulle novità introdotte a cura del D.L. n. 84/2025, in materia di tracciabilità delle spese sostenute.

4 DISCIPLINA FISCALE DELLE SPESE PER VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO

4.1 L'intervento della legge di Bilancio 2025

L'articolo 1, comma 81, lettera *b*), della legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025) inserisce il comma 6-*ter* all'articolo 54 del TUIR, secondo il quale, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, **addebitate analiticamente al committente**, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, **sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi**, sono deducibili se i **pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento** previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La lett. b), c. 81 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2025 è stata abrogata dal D.L. n. 84/2025.

Nella relazione illustrativa del decreto-legge si è rilevato che la disposizione della legge di Bilancio 2025 ha introdotto il requisito di tracciabilità dei pagamenti senza tener conto del nuovo regime fiscale introdotto, per le spese in questione, dall'articolo 5, D.Lgs. n. 192 del 2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, bensì considerando ancora il testo previgente dell'articolo 54 del TUIR. Pertanto, sul piano tecnico, prosegue la relazione illustrativa, il predetto articolo 54 è stato modificato prevedendo l'aggiunta di un nuovo comma 6-*ter* dopo il comma 6-*bis*, il quale, tuttavia, non era più vigente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025.

4.2 Le disposizioni introdotte dal D.L. n. 84/2025

Il decreto-legge n. 84 del 2025 reca disposizioni dirette a disciplinare il trattamento fiscale delle spese per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** mediante automezzi pubblici non di linea. Nel dettaglio, con l'inserimento del **comma 2-bis all'art. 54 del Tuir** si prevede il

concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo delle somme percepite a titolo di **rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato**, afferenti **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** mediante automezzi pubblici non di linea di cui all'art. 1, legge n. 21 del 1992 (taxi e servizio di noleggio con conducente), laddove il relativo **pagamento non sia stato eseguito** con versamento bancario o postale oppure **mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**¹⁵. All'articolo **54-ter** del Tuir, **concernente la deducibilità dei rimborsi e riaddebiti, viene inserito il comma 5-bis**.

In base alla nuova disposizione, nei **casi di mancato rimborso da parte del committente** di cui ai commi 2 e 5 del citato art. 54-ter (v. *supra*), le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, **sostenute nel territorio dello Stato, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili**. La novella interviene anche sull'art. **54-septies** del Tuir concernente le disposizioni sulla deducibilità delle altre spese, inserendo il **comma 6-bis** recante il trattamento fiscale, ai fini del reddito di lavoro autonomo, delle **spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio dello Stato**. La disposizione stabilisce, quale **condizione di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo**, che le seguenti spese debbano essere eseguite tramite **mezzi di pagamento tracciabili**:

- a) **spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
- b) spese di cui al precedente punto *sub a*) **sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi**;
- c) spese di cui al punto *sub a*) **rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi**.

Nelle tre fattispecie analizzate, di converso, non è richiesta la tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute fuori dal territorio dello Stato.

5 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Le modifiche introdotte agli articoli 54-bis (plusvalenze e altri proventi) e 54-quater (minusvalenze) perseguono l'obiettivo di rendere più analitica e completa la disciplina del reddito di lavoro autonomo, come indicato nella relazione illustrativa alla legge delega, **avvicinandola a quella del reddito d'impresa, garantendo così maggiore coerenza sistematica**. L'ambito applicativo della norma è riferibile ai beni mobili strumentali,

¹⁵ Di cui all'articolo 23, d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2. L'art. 54-*quater* dispone per le minusvalenze la loro determinazione con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. Le **plusvalenze dei beni mobili strumentali**, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all'arte o professione.

Le **minusvalenze** sono deducibili solo se realizzate nei casi sub a) e b).

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo viene codificata la regola attualmente prevista per il reddito d'impresa dall'articolo 164, comma 2, del TUIR secondo cui le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra **l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato**¹⁶, che si rende applicabile, ad esempio, per i beni mobili, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir e per le apparecchiature telefoniche.

Al comma 3 dell'articolo 54-*bis* viene riprodotta la norma antielusiva prevista, nell'ambito dei redditi d'impresa, dal vigente articolo 88, comma 5, del TUIR, con riferimento alla **cessione dei contratti di locazione finanziaria**.

Per la cessione di tali contratti, aventi a oggetto beni immobili o beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, il reddito imponibile è determinato dal valore normale del bene, al netto del prezzo stabilito per il riscatto e i canoni relativi alla durata residua del contratto, attualizzati alla data di cessione.

A differenza del regime previsto per i redditi d'impresa dall'articolo 86, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate nell'ambito del lavoro autonomo presentano una disciplina specifica:

- **concorrono integralmente** alla formazione del reddito nell'esercizio di percezione;
- **non sono ammesse alla rateizzazione**, diversamente da quanto previsto in materia di reddito di impresa.

¹⁶ Cfr. art. 54-*bis*, comma 2, secondo periodo, per le plusvalenze, a cui rinvia il comma 1 dell'art. 54-*quater*, per le minusvalenze.

Tale diversità di trattamento trova giustificazione nel diverso criterio di imputazione temporale adottato per le due categorie reddituali. Il legislatore ha optato per un approccio sistemicamente coerente, stabilendo che le plusvalenze professionali si conformino al criterio di imputazione per cassa proprio del reddito di lavoro autonomo. Tale scelta esclude l'adozione di strumenti di rateizzazione, caratteristici invece del regime di competenza applicabile alle imprese.

Successivamente il D.L. n. 84/2025 introducendo il comma 3-ter all'articolo 54 qualifica come **redditi diversi** le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, incluse quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui al nuovo articolo 177-bis del Tuir. Per effetto della modifica in commento, come chiarito nella relazione illustrativa, tali plusvalenze e minusvalenze sono ricomprese, in ogni caso, nella categoria dei redditi diversi, se realizzati da esercenti arti e professioni sia in forma individuale che collettiva.

Il citato decreto-legge interviene anche sulle lettere c) e c-bis) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, al fine di qualificare come **redditi diversi** anche le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del Tuir:

- le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni qualificate¹⁷;
- le plusvalenze, diverse dalle precedenti, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir.

Pertanto, come precisato nella relazione illustrativa al decreto, per effetto delle modifiche in commento tali plusvalenze sono soggette **all'imposta sostitutiva del 26 per cento**, in analogia con quanto già previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d'impresa¹⁸.

¹⁷ Nel concetto di partecipazioni qualificate sono ricomprese le partecipazioni al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR.

¹⁸ Sotto il profilo sistematico, secondo la relazione illustrativa, l'applicabilità di tale regime impositivo alle plusvalenze in oggetto realizzate da esercenti arti e professioni anche in forma collettiva (società semplici e associazioni senza personalità giuridica) trova giustificazione nella mancata previsione, per questi ultimi soggetti, del principio di attrattività nel reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualsiasi fonte provengano, come invece previsto dall'art. 6, comma 3, del Tuir (per i redditi delle s.n.c. e delle s.a.s.) e

6 BENI STRUMENTALI MATERIALI

Per i beni strumentali ed i relativi ammortamenti, con il nuovo articolo 54-*quinquies*, si conferma il trattamento fiscale vigente per l'acquisizione degli **immobili strumentali** e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, prevedendo **l'indeducibilità delle quote di ammortamento** relative a tali immobili a fianco della **deducibilità dei canoni di locazione finanziaria** relativi ai medesimi.

Per i beni strumentali - ad esclusione degli immobili e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione disciplinati dall'articolo 54-*septies*, comma 2 - è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento che non possono eccedere quelle derivanti dall'applicazione del costo dei beni ai **coefficienti ministeriali** stabiliti per categorie omogenee. La norma introduce la possibilità di applicare detti coefficienti in **misura dimezzata per il primo periodo d'imposta**¹⁹. Viene confermata la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento per le spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non superi euro 516,40 e prevista la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua **eliminazione dall'attività**²⁰. Resta fermo che quest'ultima disposizione non sarà applicabile in caso di destinazione di un bene a finalità estranee all'attività artistica o professionale, dato che in questo caso torneranno applicabili le previsioni in materia di tassazione delle plusvalenze in caso di autoconsumo, di cui all'art. 54-*bis*, c. 1, lett. c) del Tuir (*v. supra*).

Per le spese relative **all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente** viene prevista la deducibilità delle stesse, in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo, da ripartire in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi²¹.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 54-*quinquies* le spese relative alla **manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività** restano deducibili nell'esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa²².

dall'art. 81, comma 1, del Tuir (per i redditi delle società di capitali e degli enti commerciali soggetti passivi Ires).

¹⁹ Come previsto per i redditi d'impresa dal vigente articolo 102 del Tuir.

²⁰ Cfr. art. 54-*quinquies*, comma 1, primo e terzo periodo.

²¹ Cfr. art. 54-*quinquies*, commi 1 e 2, ultimo periodo.

²² La relazione illustrativa fa presente che "al fine di individuare un criterio di distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, un utile riferimento è rinvenibile nelle definizioni degli interventi edilizi di

La novella rimuove la norma che subordinava la deducibilità immediata delle spese al **5 per cento del costo complessivo dei beni ammortizzabili**, prevedendo per l'eccesso una ripartizione quinquennale in quote costanti. Tale criterio previgente, mutuato dalla disciplina dei redditi di impresa, risulta inadeguato per le attività professionali, dove il valore contenuto dei beni strumentali renderebbe il limite percentuale eccessivamente restrittivo.

Continuano a essere deducibili per cassa nell'esercizio di sostenimento le spese per servizi degli immobili professionali, in misura integrale se l'immobile è strumentale o del 50 per cento se a uso promiscuo. Ci si riferisce a titolo di esempio non esaustivo ai costi per le utenze di elettricità, gas, acqua, e ai servizi di pulizia.

La disciplina dell'ammortamento presenta significative divergenze tra il regime del reddito d'impresa e quello del reddito di lavoro autonomo, con particolare riferimento alla determinazione del **momento iniziale di avvio del processo di ammortamento**. Nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa, il legislatore all'art. 102, c. 1 del Tuir ha espressamente disposto che l'ammortamento decorre *"a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene"*. Di converso, il principio OIC 16 richiede l'avvio del processo dal momento in cui il bene diventa disponibile per l'utilizzo, a prescindere dalla sua concreta operatività. La disciplina del reddito di lavoro autonomo si caratterizza per **l'assenza di una specifica regolamentazione della decorrenza temporale**, generando conseguenti incertezze interpretative che negli anni hanno diviso la dottrina tra due orientamenti principali: da un lato, l'applicazione rigorosa del principio di cassa condurrebbe, anche a parere della scrivente, alla decorrenza dell'ammortamento dal momento dell'effettivo esborso; un altro indirizzo ritiene l'effettiva messa in uso del bene quale condizione essenziale per soddisfare il requisito dell'inerenza del cespite all'attività professionale²³.

7 BENI ED ELEMENTI IMMATERIALI

Con l'articolo 54-sexies, mutuando le disposizioni in materia di reddito d'impresa contenute all'art. 103 del Tuir, si disciplinano le spese sostenute per **beni ed elementi**

cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, richiamate altresì dall'articolo 16-bis del Tuir ai fini del riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici".

²³ La dimostrazione dell'effettivo utilizzo del bene appare pleonastica considerata la tipologia di beni strumentali generalmente impiegati dai lavoratori autonomi quali mobili e dispositivi informatici caratterizzati da una immediata operatività, a differenza dei più complessi impianti e macchinari tipici delle attività imprenditoriali.

immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni. Pertanto, nella fattispecie in esame si configura una **completa convergenza** normativa tra la disciplina applicabile al reddito d'impresa e quella concernente il reddito di lavoro autonomo.

In particolare, nel comma 1, si prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono **deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo**.

Il comma 2 dispone che le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla **durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge**.

Al terzo comma è disciplinata la deduzione dei costi di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale. Per detti elementi immateriali viene prevista la deducibilità delle quote di ammortamento del relativo costo in misura **non superiore a un quinto del costo stesso**.

8 ALTRE SPESE

L'articolo 54-*septies* del TUIR disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Deducibilità spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande:

- deduzione in misura pari al 75 per cento;
- ulteriore limite di deduzione: per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Deducibilità spese di rappresentanza:

- deduzione nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- il medesimo trattamento è applicabile alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione;
- il medesimo trattamento è applicabile alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

Le spese di rappresentanza sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Spese deducibili integralmente ed entro determinati limiti:

- entro il limite di 10.000 euro, con riguardo alle spese per l'iscrizione a master e a

corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;

- entro il limite di 5.000 euro, con riguardo alle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
- oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Spese sostenute per i lavoratori dipendenti

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3 (si veda il relativo paragrafo sulle novità di cui alla legge di Bilancio 2025).

Spese non ammesse in deduzione

Non sono ammesse deduzioni per i compensi erogati:

- al coniuge;
- ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione.

Detti compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

Q L'articolo 54-*septies*, comma 6, del TUIR²⁴ appare in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, tanto nel profilo dell'uguaglianza formale quanto in quello dell'uguaglianza sostanziale, poiché dispone una differenziazione di trattamento priva di giustificazioni costituzionalmente rilevanti.

Il divieto di deduzione genera, inoltre, un prelievo fiscale su risorse che non rappresentano un'effettiva disponibilità economica per il contribuente, compromettendo la corretta misurazione della capacità contributiva sancita dall'articolo 53 della Costituzione. In questa prospettiva, l'esclusione assoluta della deducibilità di spese genuinamente correlate all'attività comporta una distorsione del criterio impositivo, poiché sottopone a tassazione componenti reddituali che, in realtà, sono già destinate a

²⁴ Che ricalca il contenuto della norma previgente di cui all'art. 54, c. 6-*bis* del Tuir. In materia di redditi di impresa una disposizione analoga si trova all'art. 60 del Tuir.

coprire oneri sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale, alterando così l'effettiva disponibilità economica del contribuente.

Si segnala, infine, che risulta applicabile ai redditi di lavoro la **disciplina della c.d. Super deduzione del costo del lavoro** in presenza di nuove assunzioni, di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216 del 2023.

Come indicato nel paragrafo dedicato alle novità introdotte dal D.L. n. 84/2025 (v. *supra*) all'art. 54-*septies* è stato inserito il comma 6-*bis* che ammette la **deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto** sostenute nel territorio dello Stato, nonché delle medesime spese **rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte** ovvero ad **altri lavoratori autonomi** per l'esecuzione di incarichi, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato.

9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2024, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", stabilisce al primo comma il **criterio generale per l'applicazione temporale delle innovazioni normative**. Le disposizioni riformatrici contenute nell'articolo 5 trovano applicazione ai redditi di lavoro autonomo prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2024).

Il successivo **comma 2** prevede che in relazione alle spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un **regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 54 del TUIR**, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle predette spese nonché la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime.

Fino alla data del 31 dicembre 2024 le predette somme percepite a titolo di rimborso continuano a essere **assoggettate alle ritenute** previste dall'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 3 stabilisce un regime di **applicazione retroattiva** per la disposizione dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del Tuir riguardante l'imputazione temporale dei compensi soggetti a ritenuta. Tale norma produce effetti anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, purché le dichiarazioni validamente presentate risultino conformi alla disposizione medesima, fermo restando il carattere definitivo degli accertamenti e delle liquidazioni già divenuti definitivi.

Il comma 4 introduce invece una norma di differimento che rinvia al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo l'efficacia della disposizione contenuta nel nuovo articolo 54-*sexies*, comma 3, del TUIR, la quale stabilisce un periodo quinquennale per l'ammortamento dei beni immateriali.

Pertanto, analizzando le disposizioni sulla efficacia temporale delle novità introdotte dagli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 192 del 2024, si può distinguere tra:

Regola generale per le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 192/2024 (efficacia dal 2024)

In generale, le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 31 dicembre 2024.

Disposizioni con efficacia transitoria per il 2024 e piena efficacia dal 2025

Per quanto riguarda le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b) (ovvero, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente), e le relative somme percepite a titolo di rimborso, è prevista una disciplina transitoria:

- fino al 31 dicembre 2024, queste spese continuano a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione dello stesso secondo le disposizioni dell'art. 54 del Tuir in vigore prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024;
- inoltre, fino al 31 dicembre 2024, tali somme continuano a essere soggette alle ritenute previste dall'articolo 25, d.P.R. n. 600 del 1973;
- la nuova disciplina relativa a tali spese e rimborsi, delineata dall'art. 54-*ter* avrà piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2025.

Disposizioni con efficacia differita al 2025

La disposizione di cui all'art. 54-*sexies*, comma 3, riguardante le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi all'attività artistica o professionale, deducibili in misura non superiore a un quinto del costo, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 1° gennaio 2025.

Disposizioni con efficacia retroattiva (anche prima del 2024)

La disposizione di cui all'art. 54, comma 1, secondo periodo, che stabilisce l'imputazione del reddito del professionista al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di ritenuta per il sostituto d'imposta, ha effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Tale retroattività è condizionata alla conformità delle relative dichiarazioni validamente presentate, e restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

10 TAVOLE SINOTTICHE

Si riportano di seguito alcune tavole sinottiche finalizzate a riepilogare alcuni dei principali profili della disciplina del reddito di lavoro autonomo esaminati nel presente elaborato.

10.1 Efficacia temporale della riforma

REGOLA GENERALE EFFICACIA DAL 31 DICEMBRE 2024

DISPOSIZIONI	EFFICACIA	APPLICAZIONE
Art. 5 del d.lgs. n. 192/2024 Modifiche agli artt. 17, 54, introduzione di 54-bis, 54-ter, 177-bis del TUIR	31 dicembre 2024	Redditi prodotti dal 1° gennaio 2024

EFFICACIA TRANSITORIA 2024 E PIENA EFFICACIA DAL 2025

DISPOSIZIONI	TRANSITORIA 2024	PIENA EFFICACIA DAL 2025
Art. 54, comma 2, lett. b) Rimborsi spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente	• Applicazione disposizioni ante riforma • Deducibilità secondo vecchie regole • Soggette a ritenute ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973	1° gennaio 2025 Applicazione nuova disciplina ex art. 54-ter con modifiche alle regole di deducibilità

EFFICACIA DIFFERITA AL 2025

DISPOSIZIONI	EFFICACIA	CONTENUTO
Art. 54-sexies, comma 3 Quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi all'attività artistica o professionale	1° gennaio 2025	Deducibilità in misura non superiore a un quinto del costo

EFFICACIA RETROATTIVA (ANTE 2024)

DISPOSIZIONI	EFFICACIA	CONTENUTO	CONDIZIONI
Art. 54, comma 1, secondo periodo Imputazione al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di ritenuta per le somme percepite nel periodo successivo	RETROATTIVA Per periodi antecedenti al 31 dicembre 2024	Regola di imputazione temporale delle somme percepite dal sostituto d'imposta	• Conformità delle dichiarazioni validamente presentate • Fermi gli accertamenti e liquidazioni divenuti definitivi

10.2 Deducibilità delle spese

SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

TIPOLOGIA SPESA	DEDUCIBILE	LIMITE AGGIUNTIVO
Prestazioni alberghiere Spese per alloggio e servizi connessi	75%	Max 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
Somministrazione alimenti e bevande Spese per vitto e ristorazione	75%	

SPESE DI RAPPRESENTANZA E ASSIMILATE

TIPOLOGIA SPESA	LIMITE DI DEDUCIBILITÀ	REQUISITO
Spese di rappresentanza Spese sostenute per finalità rappresentative	Max 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Pagamento tracciato
Oggetti d'arte, antiquariato, collezione Anche se utilizzati come beni strumentali	Max 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Pagamento tracciato
Beni ceduti gratuitamente Spese per acquisto/importazione beni da cedere a titolo gratuito	Max 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Pagamento tracciato

SPESE DEDUCIBILI INTEGRALMENTE ENTRO LIMITI SPECIFICI

TIPOLOGIA SPESA	LIMITE ANNUO	DEDUCIBILITÀ
Formazione professionale • Iscrizione a master • Corsi di formazione/aggiornamento • Convegni e congressi • Spese di viaggio e soggiorno connesse	€ 10.000	100%
Servizi di certificazione e orientamento • Certificazione delle competenze • Orientamento professionale • Ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità • Erogati da organismi accreditati	€ 5.000	100%
Garanzie contro mancato pagamento • Forme assicurative • Forme di solidarietà	Nessun limite	100%

SPESE SOSTENUTE PER LAVORATORI DIPENDENTI

TIPOLOGIA SPESA	DISCIPLINA APPLICABILE
Trasferte Spese di vitto e alloggio per trasferte fuori dal territorio comunale	dipendenti Deducibilità secondo le misure previste dall' art. 95 (vedi legge di bilancio 2025) con pagamento tracciato
Super deduzione costo del lavoro In presenza di nuove assunzioni	Applicabile disciplina di cui all' art. 4, D.Lgs. n. 216/2023

COMPENSI EROGATI E NON DEDUCIBILI

SOGGETTI BENEFICIARI	REGIME FISCALE
Familiari del professionista: • Coniuge • Figli, affidati o affiliati (minori o permanentemente inabili) • Ascendenti dell'artista/professionista • Ascendenti dei soci o associati	NON DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente

SPESE DI VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO

Art.	Comma	Oggetto	Tipologie di Spese	Ambito territoriale	Tracciabilità	Effetto fiscale
Art. 54	c. 2-bis	Rimborsi spese analiticamente addebitati	• Vitto • Alloggio • Viaggio • Trasporto	<i>Territorio dello Stato</i>	Richiesto pagamento tracciato	Non concorrono al reddito

Art. 54- ter	c. 5-bis	Deducibilità rimborse riaddebiti <i>(casi di mancato rimborso)</i>	• Vitto • Alloggio • Viaggio • Trasporto	Territorio dello Stato	Richiesto pagamento tracciato	Deducibili
Art. 54- septies	c. 6-bis	Spese sostenute direttamente	• Vitto • Alloggio • Viaggio • Trasporto	Territorio dello Stato	Richiesto pagamento tracciato	Deducibili
Art. 54- septies	c. 6-bis	Spese in qualità di committente <i>(per incarichi ad altri lavoratori autonomi)</i>	• Vitto • Alloggio • Viaggio • Trasporto	Territorio dello Stato	Richiesto pagamento tracciato	Deducibili
Art. 54- septies	c. 6-bis	Rimborsi analitici <i>(a dipendenti o altri lavoratori autonomi)</i>	• Vitto • Alloggio • Viaggio • Trasporto	Territorio dello Stato	Richiesto pagamento tracciato	Deducibili
Art. 54- septies	c. 6-bis			Territorio dello Stato	Richiesto pagamento tracciato	Deducibili

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Dipartimento Economia, Fiscalità e Crisi d'impresa

Angela Losito (coordinamento)
Massimo Braghin
Dario Fiori
Candio Paternoster